



Avv. Tommaso Civitarese  
Studio Legale

# La successione di leggi penali nel tempo



Art. 2 Codice Penale

# La nuova legge penale può essere

- ❖ Incriminatrice di un comportamento prima lecito (NUOVA INCRIMINAZIONE)



Si applica pertanto il principio di IRRETROTTIVITA' della nuova norma penale incriminatrice



# La nuova legge penale può essere

- ❖ Abrogatrice di una norma incriminatrice prima esistente (ABOLITIO CRIMINIS)



Si applica il principio di RETROATIVITA' nel senso che anche se vi è stata una condanna ne cessano immediatamente l'esecuzione e tutti gli effetti penali attuando il cosiddetto PRINCIPIO DI IPER - RETROATTIVITA' della legge penale



# La nuova legge penale può essere

## ❖ MODIFICATRICE DELLA NORMA PENALE

In questo caso le opzioni possono essere due



La nuova norma dispone in senso  
**più sfavorevole** al reo  
e quindi si applica il principio  
di IRRETROATTIVITA'



La nuova norma dispone in senso  
**più favorevole** al reo e quindi si applica  
Il principio di RETROATTIVITA' a meno che  
la sentenza di condanna non sia diventata definitiva  
(passata in giudicato)



# Quando non si applicano questi principi?

- ❖ In caso di LEGGI ECCEZIONALI (ad es. leggi adottate in occasione di catastrofi naturali, guerra, ecc..)
- ❖ In caso di LEGGI TEMPORANEE (leggi che rimangono in vigore solo per il periodo già prefissato dalla stessa norma cessato il quale cessa di esistere)

